

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 160/2004

OGGETTO: Comando a tempo parziale presso una unione di comuni.

L'anno **duemilaquattro** addì **5** del mese di **ottobre** alle ore **15.50 e seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta**.

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone**, la **Dott.ssa Enrica Spicaglia** e il **Dott. Alessandro Garzon**.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

DELIBERAZIONE N. 160 DEL 5 OTTOBRE 2004

Oggetto: Comando a tempo parziale presso una unione di comuni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il comune di Castelbaldo (PD) è convenzionato per il servizio di segreteria con il Comune di Masi (PD) e fa parte dell'Unione di Comuni della Sculdascia cui partecipano altri tre comuni limitrofi;

Vista la nota prot. n. 5632 del 12 agosto 2004 con cui il sindaco del comune di Castelbaldo, nonché presidente della suddetta Unione dei comuni, ha chiesto a questa Agenzia di potersi avvalere, in posizione di comando a tempo parziale (tre giorni alla settimana), del segretario titolare della convenzione, dott.ssa Laura Tamaro, anche per lo svolgimento delle funzioni di segretario dell'Unione;

Atteso che, con la nota sopra richiamata, il sindaco del comune in questione, facendo rilevare l'assenza di una specifica disposizione normativa o contrattuale che preveda il divieto di comando a tempo parziale per i segretari comunali, e riferendosi al contenuto degli artt. 13 e 14 del C.C.N.L. Regioni-Autonomie locali i quali consentono al personale del comparto di prestare servizio in posizione di comando *“per una parte del tempo di lavoro d'obbligo”* anche nelle unioni di comuni, ha osservato che non esisterebbero cause ostative all'autorizzazione *de qua*;

Richiamata la nota prot. n. 24873 del 2 settembre 2004 con la quale il Direttore Generale dell'Agenzia, nel riscontrare la nota del sindaco del Comune di Castelbaldo, rappresentava come il C.d.A nazionale, con deliberazione n. 307/2002, avesse regolamentato il comando, quale istituto applicabile alla categoria dei segretari comunali e provinciali titolari di sede, stabilendo, tra l'altro che ***“per tutta la durata del comando in amministrazioni diverse dall'Agenzia e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e fino all'eventuale nuova nomina in qualità di titolare di una segreteria, il segretario è posto in posizione di disponibilità.”***;

Considerato, per l'effetto, di non poter accogliere la citata istanza di comando a tempo parziale, non potendo il segretario comunale trovarsi contemporaneamente in posizione di disponibilità e titolare di una sede di segreteria;

Vista la successiva nota prot. n. 6178 dell'8 settembre 2004 con cui il Sindaco del comune di Castelbaldo, nel chiedere il riesame della pratica da parte del C.d.A. nazionale, ha evidenziato *“come il conferimento di un incarico autorizzato dal Sindaco ex art. 53, D.Lgs. n.165/2001...comporti necessariamente una presenza e un impegno limitati, se non occasionali, del segretario stesso in quanto esplicitanti al di fuori dell'ordinaria attività presso la sede in titolarità [...]”*;

Richiamata la deliberazione n.149 del 10.06.2003 con cui il Consiglio nazionale di Amministrazione ha rigettato la richiesta di un segretario volta a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

Considerato che l'invocato art.14 del CCNL Regioni-Autonomie locali, ai sensi del quale *“gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi di tempo predeterminati e per una parte di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*, riferendosi ad altra categoria di personale, non è suscettibile di applicazione al caso di specie, stante il particolare *status* del segretario comunale e provinciale titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Agenzia e di un rapporto di servizio a tempo determinato con il comune e la provincia che lo ha nominato e presso cui è chiamato a svolgere le proprie funzioni;

Preso atto che il vigente CCNL di categoria dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16.05.2001 non prevede, in analogia a quanto effettuato dal citato art.14 del CCNL Regioni-Autonomie locali, particolari forme di “utilizzo” dei segretari titolari di sede;

Atteso che il legislatore, all'art.19 del DPR 465/1997, ha disciplinato esclusivamente “l'utilizzo” dei segretari collocati in posizione di disponibilità, prevedendo la possibilità del conferimento solo a questi ultimi *“di incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a tempo parziale”*;

Considerato che, tanto il legislatore quanto le parti negoziali, non hanno configurato in capo ai segretari comunali e provinciali alcuni comuni istituti contrattuali in tema di durata della prestazione lavorativa, quali il part-time e il lavoro straordinario, probabilmente per non vederne snaturata la funzione, quali figure apicali dell'Ente locale;

Considerato che lo *status* di segretario comunale e provinciale titolare di sede non sia compatibile con una situazione di comando che comporti lo svolgimento della propria prestazione di lavoro in parte a favore dell'Ente presso cui viene comandato ed in parte a favore del comune della cui segreteria è titolare, stante anche la non applicabilità ai segretari dell'istituto del part-time;

Ritenuto, pertanto, che, l'istituto del "comando parziale" del segretario, così come prospettato dal Sindaco del comune di Castelbaldo, non sia suscettibile di applicazione al caso di specie, in quanto, diversamente opinando, si costituirebbe in capo al segretario *de quo*, dipendente di questa Agenzia l'obbligo di svolgere la propria prestazione di lavoro ora presso il comune, quale titolare della segreteria, ora presso l'Unione, quale segretario comandato, senza che vi sia una disposizione normativa o negoziale che disponga in tal senso;

Considerato che nella fattispecie *de qua* il sindaco potrebbe comunque avvalersi della collaborazione del segretario titolare autorizzando un incarico extra-istituzionale ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero richiedendo l'utilizzo ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465/1997 di un segretario in posizione di disponibilità presso l'Unione,

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. Di rigettare, per le motivazioni di cui in premessa, la richiesta avanzata dal sindaco del comune di Castelbaldo (PD), di autorizzazione al comando a tempo parziale del segretario comunale, dott.ssa Laura Tammaro, titolare della relativa sede di segreteria, per lo svolgimento, da parte della stessa, delle funzioni di segretario dell'Unione dei Comuni della Sculdascia.
2. La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ <input type="checkbox"/> e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.		
IL SEGRETARIO	IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE	DELLA